

**DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE AL PIANO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  
APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI DEL 13 NOVEMBRE 2020**

- **Visto** il DPCM del 3 novembre (art. 1, comma 9 s) in cui si dice che  
«Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata»

**testo che sembra non tenere più in considerazione la distinzione tra DAD e DDI;**

- **Vista** l'*Ipotesi di CCNI concernente le Modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative del personale docente nella didattica a distanza* in cui nell'Articolo 2 si legge:

1. «Qualora intervengano sospensioni dell'attività didattica in presenza, a causa dell'emergenza sanitaria in atto e si faccia ricorso alla DDI, il personale docente sarà tenuto al rispetto dell'orario di servizio [...]»
2. «Fermo restando l'orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, la DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, per come declinate dalle istituzioni scolastiche nell'apposito Piano scolastico, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento programmati, avendo cura di assegnare adeguato spazio a tutte le discipline»

e inoltre

Articolo 3, comma 1

«Il docente assicura le prestazioni previste ai sensi dell'articolo 2 in modalità sincrona al gruppo classe o, nel rispetto dell'esercizio della sua autonomia professionale e progettuale, a gruppi circoscritti di alunni della classe»;

- **Considerata** la Nota del MIUR, *Ipotesi di Contratto sulla Didattica digitale integrata. Note operative*. (9 novembre 2020)

in cui si sottolinea che

«Sulla base dell'articolo 2 il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, anche nel caso in cui siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti, con gli eventuali recuperi, e alle prestazioni connesse all'esercizio della professione docente, nelle modalità previste dal Piano DDI. In particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe, integrando dette attività in modalità asincrona a completamento dell'orario settimanale di servizio, sulla base di quanto previsto nel Piano DDI [...] Il docente ha facoltà di introdurre, come peraltro possibile nell'attività didattica svolta in presenza, gli opportuni momenti di pausa nel corso della lezione in DDI, anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni. Tale possibilità è prevista anche nel caso siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti».

## SI RENDE NECESSARIO APPLICARE L'ORARIO COMPLETO DI SERVIZIO DEI DOCENTI E QUELLO COMPLETO DELLE CLASSI.

Considerato tutto ciò, resta difficile stabilire cosa si intenda per modalità “asincrona”, dovendo questa modalità contemperare sia la certificazione, da parte del docente, di averla svolta, sia la possibilità, da parte degli studenti, di fruirne al di fuori del tempo della calendarizzata attività scolastica in modalità sincrona.

Anche alcune riviste che possono essere prese come riferimento su questo argomento appaiono generiche e contraddittorie nella definizione e nelle esemplificazioni.

A titolo di esempio, possono essere citati:

### ➔ “Orizzonte scuola”:

Le attività asincrone sono che quelle che presumono il recapito agli studenti di compiti e di materiali per il loro svolgimento, e possono essere

1. studio autonomo o in gruppo del materiale didattico digitale fornito dall'insegnante
2. studio o approfondimento su materiale indicato dall'insegnante
3. produzione scritta in relazione alle varie discipline.

### ➔ “La tecnica della scuola”

#### Attività asincrone

Prevedono la consegna attraverso piattaforme e luoghi virtuali di condivisione con gli studenti di materiali, compiti da svolgere, attività da riconsegnare. Si basano quindi sullo studio autonomo, eventualmente anche in gruppo da parte dei discenti. Il docente è offline e pertanto non è presente in contemporanea allo studente nell'aula virtuale, ma segue e monitora il percorso di apprendimento, inviando feedback valutativi. Sono attività che non hanno vincoli orari e di luogo. (ripreso da Edscuola.eu)

### ➔ “Universo scuola”:

#### Attività asincrona

Nell'attività asincrona non vi è la presenza contemporanea di docente e studente. In questa modalità l'insegnante non è presente online ma segue il processo di apprendimento degli studenti al di fuori dei vincoli di tempo e di luogo. L'**apprendimento asincrono** prevede lo svolgimento di attività create appositamente per l'esecuzione individuale o in gruppo e la restituzione di un *feedback* da parte dell'insegnante.

#### Caratteristiche della modalità asincrona:

- Interazione in momenti diversi tra docente e studente
- Apprendimento dello studente in autonomia
- Nessun vincolo di orario

#### Differenza tra attività sincrona e asincrona

La principale differenza tra le due modalità è il rapporto di **interazione tra docente e studente**. La

modalità sincrona permette agli studenti di avere nel docente un punto di riferimento presente durante le ore di lezione. La modalità asincrona, invece, prevede una fruizione della videolezione in maniera autonoma da parte degli studenti. I materiali didattici utili all'apprendimento sono resi disponibili sulla piattaforma e gli alunni possono usufruirne dove e quando vogliono.

\*\*\*

Nessuna delle ipotesi contemplate può essere ragionevolmente considerata come un'interpretazione corretta della definizione di "asincrono", **tanto più quando si richieda anche di documentare che il docente abbia rispettato il proprio orario di servizio**. L'unico modo per intenderla correttamente sarebbe la registrazione, da parte del docente, di una lezione che gli studenti possano guardare nella loro autonomia quando abbiano il tempo e la possibilità di farlo, come viene anche accennato nell'articolo citato di "Universo scuola". Un'interpretazione che può naturalmente essere contemplata e praticata qualora i docenti si dichiarino disponibili a sperimentarla

Opportuno e ragionevole appare tuttavia demandare ai consigli di classe l'organizzazione della così detta attività "asincrona", fermo restando che questa debba occupare il numero delle ore che l'orario ridotto della DAD sottrae all'orario completo delle lezioni. Si possono prevedere, per esempio, ore in cui il docente assegni all'inizio della lezione un lavoro che gli studenti debbano svolgere singolarmente o in gruppo, e di cui debbano rendere conto al termine dell'ora; lavori "di gruppo" in cui il docente sia disponibile a intervenire quando sia chiamato in causa dagli studenti; proiezione di video che prevedano comunque un momento di discussione collettiva ecc. Modalità, queste, che ridimensionano il tempo di interazione diretta a video, in modo che, nelle ore dedicate a tale interazione, possa essere salvaguardata una più proficua attenzione degli studenti.